

***PROCEDURA DI  
GESTIONE  
SEGNALAZIONI IN  
MATERIA DI  
WHISTLEBLOWING - EX  
D. Lgs n. 24/2023***

***di BASIS PLANT SERVICES Srl***

## INDICE

1. INDICE.....	2
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
4. DEFINIZIONI UTILI.....	3
5. MODALITA' OPERATIVE.....	3
5.1 Segnalante: chi può effettuare la segnalazione.....	3
5.2 Quando è possibile segnalare.....	4
5.3 Oggetto della segnalazione: le violazioni da segnalare.....	4
5.3.1 Cosa non costituisce oggetto delle segnalazioni ex D.Lgs n. 24/2023.....	4
5.4 I CANALI per le segnalazioni.....	5
5.4.1 Il contenuto delle segnalazioni ed il CANALE INTERNO di BPS.....	6
5.4.2 Sistema di “Whistleblowing” e tutele.....	7
5.4.3 Riservatezza dell’identità del segnalante e della segnalazione.....	10
5.5 L’Organismo di Segnalazione.....	10
5.6 La procedura di gestione della segnalazione.....	11
5.6.1 Segnalazioni anonime.....	12
5.6.2 Indagini e feedback alle segnalazioni.....	12
6. MODULI E/O ALLEGATI.....	13

### 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La normativa di cui al D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, attuativa della direttiva (UE) 2019/1937 del 23/10/2019, disciplina la protezione di coloro che segnalano le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (art. 1).

La Basis Plant Services Srl, di seguito BPS, nel promuovere la Sostenibilità in azienda, ritiene fondamentale che ogni risorsa, che agisca in proprio nome e conto, lo faccia nel massimo rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e, più in generale, nelle normative vigenti. La corretta gestione delle segnalazioni di cui al D. Lgs n. 24/2023 contribuisce non solo ad individuare e contrastare possibili illeciti e a diffondere la cultura dell’etica e della legalità all’interno delle organizzazioni, ma anche a creare un clima di trasparenza ed un senso di partecipazione ed appartenenza, generato dal superamento del timore dei dipendenti di subire ritorsioni da parte degli organi sociali o dei colleghi, o dal rischio di vedere inascoltata la propria segnalazione.

A questo scopo BPS promuove ed incentiva l’effettuazione di segnalazioni di illeciti e di irregolarità, come di seguito definite.

In particolare, la presente procedura dettaglia l’iter e le regole da applicare per la corretta gestione ed il trattamento di tale tipo di segnalazioni, affinché vengano rispettate le previsioni legislative e venga reso noto il processo seguito per l’analisi delle segnalazioni e per le successive verifiche, comprese le misure poste a tutela dei “segnalanti”, ma anche dei “segnalati”.

### 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa in esame è quella contenuta nel D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (c.d. Decreto Whistleblowing), attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del 23/10/2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

#### 4. DEFINIZIONI UTILI

Al fine di una corretta interpretazione della procedura si forniscono le seguenti definizioni.

**WHISTLEBLOWING:** strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale i dipendenti di un'azienda segnalano a specifici individui o organismi un possibile illecito, reato, frode o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione.

**SOGGETTO SEGNALANTE:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (c.d. WHISTLEBLOWER).

La segnalazione può provenire da più tipologie di soggetti, quali ad esempio dipendenti, lavoratori autonomi e collaboratori, ma anche membri di organi sociali (es. Collegio Sindacale), consulenti, liberi professionisti, tirocinanti e altri soggetti terzi.

**SOGGETTO SEGNALATO:** soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione. Le segnalazioni possono riguardare tutti i dipendenti, membri degli organi sociali (es. Collegio Sindacale), consulenti, collaboratori e altri soggetti terzi in relazioni d'affari con BPS.

**FACILITATORE:** la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

**SEGNALAZIONE:** comunicazione del segnalante contenente informazioni sulle violazioni attinenti al contesto di lavoro.

La segnalazione può essere resa in forma scritta od orale, coperta o meno da anonimato.

**DESTINATARIO:** soggetto/i o ufficio interno dell'organizzazione, ma anche un soggetto esterno formalmente nominato dal legale rappresentante dell'azienda, avente/i il compito di ricevere, analizzare, verificare (anche con l'eventuale supporto di altre funzioni dell'organizzazione) le segnalazioni.

**RITORSIONE:** qualsiasi comportamento ritorsivo o discriminatorio, diretto o indiretto, rivolto al segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Tra questi rientrano le eventuali sanzioni disciplinari, il demansionamento, il licenziamento, il trasferimento o altre misure aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione.

#### 5. MODALITA' OPERATIVE

##### 5.1 Segnalante: chi può effettuare la segnalazione

La presente procedura è diffusa sia internamente, in forma estesa, che esternamente, in forma breve, e rivolta al maggior numero possibile di soggetti e ciò al fine di garantire la più ampia informazione della normativa di riferimento, nonché diffusione della cultura dell'etica e della trasparenza.

I potenziali segnalanti possono, pertanto, essere:

- il personale dell'azienda, categoria in cui vanno ricompresi tutti i dipendenti, a tempo indeterminato e non, i dirigenti, i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- gli amministratori, gli azionisti ed i membri degli organi sociali;
- terze parti non dipendenti, categoria in cui vanno ricompresi ad esempio collaboratori, liberi professionisti, consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, soggetti che

operano per conto dell'organizzazione, quali intermediari, consulenti, fornitori di prodotti o servizi.

## 5.2 Quando è possibile segnalare

La segnalazione può essere effettuata nelle seguenti casistiche:

- quando il rapporto giuridico è in corso (es. rapporto di lavoro subordinato, contratto di fornitura ecc.);
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova (nel caso di rapporto di lavoro subordinato);
- dopo lo scioglimento del rapporto giuridico, come sopra definito, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionati).

## 5.3 Oggetto della segnalazione: le violazioni da segnalare

Le "irregolarità" che devono essere segnalate sono le presunte violazioni di leggi e regolamenti che identifichino reati, illeciti ed irregolarità, perpetrate da personale interno, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, partner e altri soggetti terzi in relazioni d'affari con BPS, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di BPS medesima e di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. A titolo meramente esemplificativo, sono riferibili ai seguenti aspetti:

- conflitti di interesse;
- discriminazioni e molestie sul posto di lavoro;
- violazione del Codice Etico (es. diritti umani);
- frodi aziendali e falsificazioni di documenti;
- comportamenti a danno dell'interesse pubblico e/o dell'azienda quali illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, atti di corruzione e abuso di potere, azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla società;
- mancata sicurezza sul luogo di lavoro;
- danno all'ambiente;
- comportamenti pericolosi che possano arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini e/o di arrecare un danno all'ambiente.

Ed in ogni caso tutte quelle violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea a cui fanno espresso riferimento gli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 24/2023.

### 5.3.1 Cosa non costituisce oggetto delle segnalazioni ex D.Lgs n. 24/2023

Sono escluse dalla presente procedura le anomalie operative che dovessero essere individuate dalle strutture aziendali nell'ambito dei controlli interni previsti e segnalate al responsabile di funzione, per le quali si fa riferimento alla procedura "*Gestione del Processo di Misurazione, Analisi e Miglioramento – PMGL 01*", nonché le segnalazioni inerenti ad infortuni, incidenti e near miss per le quali si fa riferimento alla procedura "*Gestione Infortuni, Incidenti, Near Miss, Segnalazioni Anomalie, Malattie Professionali – PSPP 05*". Inoltre non vengono ritenute rilevanti le segnalazioni generiche e non circostanziate, le mere "voci" o i "sentito dire", né le lamentele e le rivendicazioni/istanze personali.

In particolare le segnalazioni non devono avere ad oggetto rapporti individuali di lavoro e rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, come ad esempio le vertenze e fasi pre-contenziose, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici.

La lamentela personale, infatti, non può formare oggetto di segnalazione in quanto quest'ultima riguarda tutte quelle situazioni in cui il segnalante agisce a tutela di un interesse non personale, poiché il fatto segnalato, solitamente, attiene a pericoli o rischi che minacciano l'organizzazione nel suo complesso, altri dipendenti, i terzi, i soci o anche, in

via più generale, la collettività, e dunque la “*lesione dell’interesse pubblico*” o dell’ “*integrità dell’ente privato o dell’amministrazione pubblica*”.

Le c.d. “segnalazioni fuori ambito”, ove comunque inoltrate, saranno prese in carico ma archiviate per le ragioni sopra spiegate.

#### **5.4 I CANALI per le segnalazioni**

La normativa in esame prevede che la segnalazione possa essere inoltrata attraverso canali appositamente predisposti e di natura sussidiaria:

- **Canale interno** (canale prioritario), che può essere gestito da una persona o ufficio interno all’azienda medesima ovvero essere affidato alla gestione di terzi esterni, previa - in entrambi i casi - di formale nomina da parte del legale rappresentante della società;

- **Canale esterno** (solo nei casi espressamente indicati dall’art. 6 del D. Lgs n. 24/2023), che è gestito dall’ANAC - Autorità nazionale Anticorruzione.

In particolare, il ricorso a detto canale è possibile quando:

- non è previsto nel contesto lavorativo l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione oppure quest’ultimo, anche se obbligatorio, non è conforme ai requisiti di legge;
- la persona ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio quando la violazione richieda in modo palese ed evidente l’intervento immediato dell’autorità pubblica per salvaguardare un interesse collettivo come la sicurezza, la salute, la protezione dell’ambiente ecc.).

- **Divulgazioni pubbliche** mediante la quale le informazioni sulle violazioni sono rese di dominio pubblico mediante la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi idonei a raggiungere un elevato numero di persone.

Stante il suo impatto, si tratta senz’altro di uno strumento che rappresenta una *extrema ratio* come spiegato all’art. 15 del D. Lgs n. 24/2023 e a cui ricorrere in specifici e determinati casi, ovvero come quando:

- alla segnalazione interna non sia stato dato riscontro nei termini previsti dall’Ente/amministrazione (ovvero 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione), abbia poi fatto seguito una segnalazione all’Anac, la quale, a sua volta, non abbia dato riscontro in termini ragionevoli (ovvero 3 mesi o, se ricorrono giustificate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento);
- la persona abbia già effettuato la segnalazione esterna ad Anac, che non abbia dato riscontro al segnalante nei termini di cui sopra;
- la persona effettui direttamente una divulgazione pubblica stante il fondato motivo di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio dinanzi ad una situazione di emergenza o al rischio di un danno irreversibile);
- la persona effettui direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito (ad esempio quando c’è il pericolo di occultamento o distruzione di prove).

Nella divulgazione pubblica, qualora il segnalante riveli volontariamente la propria identità, non potrà beneficiare della tutela della riservatezza, ferme restando le altre forme di protezione previste dal D. Lgs n. 24/2023 e più avanti approfondite.

#### **5.4.1 Il contenuto delle segnalazioni ed il CANALE INTERNO di BPS**

Le segnalazioni dei comportamenti di cui al paragrafo 5.3 devono essere circostanziate e complete di tutti gli elementi utili alla ricostruzione e all'accertamento del fatto segnalato, sebbene non sia indispensabile che il segnalante disponga di prove sufficienti a dimostrare il fatto riportato.

Al fine di rendere perfettamente funzionante il *CANALE INTERNO* di segnalazione, la BPS mette a disposizione sul proprio sito [www.basisplant.com](http://www.basisplant.com), una sezione appositamente dedicata tramite **piattaforma di segnalazione (“Whistleflow”)**, che il segnalante può decidere di utilizzare con identità dichiarata oppure in forma anonima.

La piattaforma di segnalazione “Whistleflow” prevede un form di segnalazione, che permette al segnalante anche di rimanere anonimo, dovrà essere compilato nel modo più completo e dettagliato possibile con queste informazioni:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione dell'eventuale ruolo all'interno dell'azienda/rapporto con essa e l'autorizzazione ad utilizzare l'identità del segnalante nelle attività di verifica, a meno che la segnalazione non sia pervenuta in forma anonima;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione (compresa ad esempio l'indicazione dei beneficiari, dei danneggiati dalla violazione, se la violazione è stata un fatto isolato o ripetuto nel tempo);
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- le generalità del/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti oggetto di segnalazione, se conosciute, o elementi idonei a identificarlo/li;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che potrebbero riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati;
- le eventuali altre azioni già intraprese dal segnalante in riferimento all'oggetto della segnalazione;
- in allegato eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati ovvero l'indicazione dell'esistenza di altre fonti di prova o l'indicazione di dove possa essere reperita la documentazione a supporto.

Il segnalante potrà continuare a seguire lo sviluppo della procedura di segnalazione in tutte le sue fasi, accedendo sempre nell'apposita sezione del sito web. Proprio al fine di tutelare in maniera massima la riservatezza dell'intera procedura, l'accesso sarà possibile soltanto mediante l'utilizzo di due codici alfanumerici che verranno generati per pochi istanti quando la procedura di segnalazione sarà in fase di conclusione (a tale proposito, si invita il segnalante ad appuntare i suddetti codici e a custodirli con la massima segretezza e diligenza in quanto non altrimenti recuperabili).

Le segnalazioni inserite con questa metodologia possono essere visualizzate solamente dall'Organismo di Segnalazione (di seguito “Organismo”), vedere in proposito il paragrafo 5.6 della presente procedura.

All'Organismo preposto potrà anche essere resa la **segnalazione in forma orale** ovvero mediante:

- linee telefoniche;
- messaggistica vocale;
- incontro diretto con un membro dell'Organismo, su richiesta del segnalante.

In tutti questi casi, proprio al fine della migliore gestione della segnalazione, si renderà opportuno una trascrizione della stessa su un verbale il quale – se vi è la volontà in tale senso dal segnalante, ove non anonimo – sarà sottoscritto a conferma del contenuto dal segnalante medesimo.

Nel caso in cui il segnalante decida di rendere la segnalazione mediante un incontro diretto con un membro dell'Organismo, quest'ultimo sarà tenuto a concordare con il segnalante

un appuntamento presso la propria sede entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dal giorno della richiesta.

La segnalazione potrà infine essere effettuata anche in **modalità cartacea**, scaricando l'apposito modulo presente sul suddetto sito. Il modulo andrà consegnato al personale preposto dell'Organismo, previo concordato appuntamento oppure – in caso di anonimato – mediante l'invio con posta ordinaria della segnalazione ad uno dei membri dell'Organismo preposto. In questo caso, per ovvi motivi logistici, non sarà possibile rilasciare la ricevuta di ricezione, né sarà possibile comunicare al segnalante l'esito della segnalazione.

Nei casi in cui la segnalazione sia effettuata in forma cartacea o in forma orale, sempre nell'ottica della massima riservatezza dei dati contenuti/comunicati, il modulo pervenuto compilato o trascritto dall'Organismo, sarà comunque caricato sulla piattaforma “Whistle-flow” e il cartaceo verrà reso illeggibile e distrutto.

In ogni caso, le segnalazioni saranno prese in considerazione soltanto se opportunamente circostanziate e supportate da elementi fattuali e da eventuale documentazione appropriata e conferente; diversamente saranno archiviate con riscontro come meglio spiegato in seguito, non essendo possibile gestire la procedura di segnalazione per carenza di informazioni utili e concrete.

**In nessun caso:**

- **le segnalazioni devono contenere accuse che il segnalante sa essere false;**
- **la segnalazione deve essere utilizzata come strumento per risolvere mere questioni personali;**
- **la segnalazione garantisce protezione al segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;**
- **il segnalante è tutelato da eventuali sanzioni disciplinari a cui lo stesso potrebbe essere sottoposto per comportamenti illeciti passati, essendo la tutela prevista solo rispetto a possibili condotte ritorsive o discriminatorie poste in essere in ragione della segnalazione.**

In caso di segnalazione inviata ad un soggetto diverso da quello competente (Organismo di Segnalazione), laddove sia desumibile che la segnalazione rientri nell'ambito di cui al D. Lgs n. 24/2023 e non sia, invece, una segnalazione ordinaria, questa dovrà essere trasmessa all'Organismo entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dandone contestuale notizia della trasmissione al segnalante (se non anonimo).

A tale proposito, ed al fine di evitare qualsiasi tipo di disagio, BPS invita il segnalante – qualora non intenda avvalersi della apposita piattaforma informatica per l'inoltro della segnalazione – a specificare sempre che la segnalazione rientra nell'ambito applicativo della normativa *Whistleblowing*, potendo così beneficiare di tutte le tutele specificatamente previste dal Legislatore e meglio dettagliate al paragrafo 5.4.2 del presente documento. In questo modo colui che per errore riceve la segnalazione, potrà capire immediatamente che si tratta di una segnalazione di *Whistleblowing* e trasmetterla al corretto destinatario.

#### **5.4.2 Sistema di “Whistleblowing” e tutele**

Come sopra spiegato BPS utilizza, per la gestione del c.d. “*Whistleblowing*”, un software che gestisce il processo di segnalazione. L'utilizzo di tale metodologia di segnalazione, rispetto all'utilizzo di altri canali, agevola da un lato la completa proceduralizzazione degli adempimenti utili ad ottenere una segnalazione il più possibile efficace, dall'altro garantisce maggiormente la riservatezza del segnalante.

Attraverso un sistema informatizzato di gestione delle segnalazioni, i dati del segnalante e del segnalato possono essere tutelati attraverso la crittografia e l'accesso alla piattaforma può avvenire solamente mediante l'inserimento di una password personale in possesso esclusivamente dei soggetti componenti l'Organismo nonché, per quanto concerne il segnalante, di un codice di cui solo quest'ultimo è a conoscenza, generato in fase di inserimento della segnalazione.

Seppure la segnalazione mediante il suddetto software sia considerata preferenziale per BPS, in ogni caso restano possibili ed ugualmente valide le altre modalità di segnalazione sopra spiegate. Anche nelle suddette ipotesi BPS rispetta pienamente i principi, inclusi quello di riservatezza, richiesti dalla normativa di riferimento.

BPS, in conformità al dettato normativo sopra richiamato, porrà in essere i necessari **meccanismi di tutela sia nei confronti del segnalante, sia nei confronti del segnalato, come meglio di seguito dettagliato.**

In particolare, per ***il segnalante*** le misure di protezione previste dalla normativa di riferimento e che BPS pone in essere sono:

- ✓ ***divieto di ritorsione***: viene protetto da qualsiasi azione discriminatoria e ritorsiva, anche se solo tentata o minacciata, quali a titolo meramente semplificativo, il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, il trasferimento, il demansionamento, il mobbing e qualsiasi altro tipo di comportamento che determini condizioni di lavoro intollerabili;
- ✓ ***tutela della riservatezza***: viene garantita la riservatezza dei dati personali del segnalante (oltre che dei soggetti coinvolti). Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo dello stesso, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- ✓ ***limitazione della responsabilità***, rispetto alla rivelazione e diffusione di alcune categorie di informazioni che sono coperte dall'obbligo di segreto ovvero relative alla tutela del diritto di autore o alla protezione dei dati personali ovvero quando si riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata. La limitazione della responsabilità opera al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali, invece, vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, amministrativa e civile, come sarà meglio spiegato più avanti;
- ✓ infine, sono vietate, in genere, rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dal D. Lgs n. 24/2023 purché non siano sottoscritte in sedi protette (giudiziarie, amministrative e sindacali).

Le misure di protezione sopra richiamate non si applicano solo al segnalante ma anche ai seguenti soggetti:

- facilitatori;
- terzi connessi alla persona del segnalante che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo quali colleghi o parenti entro il IV grado;
- soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo.

In ogni caso la riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, va garantita sino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, venendo meno nel caso in cui la segnalazione sia oggetto di



denuncia alle Autorità Giudiziarie. In tale caso, infatti, la normativa in esame – nel prevedere la tutela della riservatezza nei procedimenti giudiziari – fa esclusivo riferimento all'identità del segnalante e non anche a quella della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

**Le misure di protezione sopra richiamate NON trovano applicazione quando:**  
- è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero  
- è accertata la responsabilità civile del segnalante in caso di dolo o colpa grave.

**In questi casi è anche possibile l'irrogazione di una sanzione disciplinare, come previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 24/2023.**

BPS quindi vigila affinché non si verificano situazioni in cui il segnalante abusi della procedura per ottenere vantaggi personali; infatti, le misure di tutela valgono esclusivamente per coloro che agiscono in buona fede, ossia per quei segnalanti che abbiano riportato la problematica ritenendo altamente probabile, sulla base delle proprie conoscenze, che si sia verificato un fatto illecito o un'irregolarità.

BPS rileva, infine, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 24/2023, che il segnalante che, in buona fede ed in presenza di fondati motivi atti a ritenere che la rivelazione o diffusione sia necessaria per svelare la violazione, riveli o diffonda informazioni coperte dall'obbligo di segreto, oppure che godono di diritti di proprietà intellettuale, oppure tutelate da prescrizioni a protezione dei dati personali, oppure offensive della reputazione della persona coinvolta o denunciata, è esente da responsabilità di natura penale, civile o amministrativa (vedere sopra il principio di limitazione della responsabilità).

***BPS comunque non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o azione discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Tali comportamenti sono passibili di sanzioni disciplinari.***

La tutela della riservatezza è estesa dal decreto in esame anche alla persona fisica segnalata ovvero a colui al quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta).

Al segnalato, tuttavia, non è attribuito il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda: tale diritto gli è riconosciuto nell'ambito dell'eventuale procedimento che sarà avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Nell'ottica della tutela del segnalato, l'Organismo incaricato di valutare e gestire la segnalazione deve considerare l'ipotesi in cui il segnalante potrebbe abusare dello strumento della segnalazione, in particolare deve verificare che:

- il segnalante non riporti falsamente un fatto solamente al fine di danneggiare il segnalato;
- il segnalante non abbia partecipato al comportamento irregolare unitamente ad altri soggetti e attraverso la segnalazione cerchi di assicurarsi una sorta di "immunità" dalle eventuali azioni disciplinari che BPS vorrà intraprendere;
- il segnalante voglia utilizzare la problematica riportata come possibile strumento di scambio per ottenere la riduzione, o l'esclusione, di una precedente sanzione disciplinare o per ottenere benefici all'interno dell'azienda, quali, ad esempio, bonus o promozioni.

In ogni caso BPS attiva i canali di verifica perché nessun procedimento disciplinare si possa basare esclusivamente sulla segnalazione.

Infine, BPS evidenzia come l'art. 18 del D. Lgs n. 24/2023 preveda apposite **MISURE DI SOSTEGNO** ai segnalanti.

In particolare, la suddetta norma stabilisce che è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

#### **5.4.3 Riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione**

In tutti i casi richiamati al paragrafo 5.4.1 la segnalazione potrà essere visualizzata esclusivamente dai membri dell'Organismo, vincolati alla segretezza della stessa mediante la sottoscrizione di una Nomina ad hoc e del relativo Regolamento.

Sia che le segnalazioni siano effettuate in forma anonima o che il nome del segnalante sia reso noto, nonché a prescindere dalla modalità con cui sarà inoltrata la segnalazione, l'Organismo agisce e garantisce la massima riservatezza in merito a segnalante, segnalato e fatti riportati, utilizzando a tal fine criteri e modalità di gestione idonei: in nessun caso possono essere divulgate le informazioni e viene garantita la massima riservatezza onde evitare che, anche in modo indiretto, si possa risalire all'identità della persona che ha effettuato la segnalazione.

La confidenzialità viene garantita in tutto l'iter di accertamento dell'eventuale responsabilità.

I nomi di segnalante e segnalato/i, pertanto, non vengono rivelati senza il loro consenso - a meno che non sia la legge a richiederlo espressamente - al fine di proteggere tali soggetti da possibili speculazioni e ritorsioni da parte dei colleghi o dei superiori.

Proprio a tale fine, si evidenzia che:

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (c.d. *principio di finalità* di cui all'art. 5, par. 1, lett. B del GDPR);
- i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione non devono essere raccolti ovvero se raccolti accidentalmente, devono essere immediatamente cancellati (c.d. *principio di minimizzazione dei dati* di cui all'art. 5, par. 1, lett. C del GDPR);
- la conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione deve essere limitata al tempo necessario al trattamento della segnalazione (c.d. *principio di limitazione della conservazione* di cui all'art. 5, par. 1, lett. E del GDPR) e comunque non oltre il termine di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione come stabilito dal D.Lgs n. 24/2023.

BPS evidenzia, proprio in ambito al trattamento dei dati personali, che l'"Informativa al segnalante sul Trattamento dei Dati Personali" è resa disponibile per tutte le forme di segnalazione prescelta: all'interno del form di segnalazione della piattaforma "Whistleflow", in calce al modulo medesimo per segnalazioni cartacee oppure consegnata *brevi manu* per le segnalazioni rilasciate di persona ad un membro dell'Organismo.

Parimenti, BPS rende disponibile sulla pagina web dedicata del sito aziendale anche l'"Informativa al segnalato sul Trattamento dei Dati Personali", consultabile da parte del segnalato laddove sia a conoscenza del proprio coinvolgimento in una segnalazione.

## 5.5 L'Organismo di Segnalazione

BPS ha deciso di adottare come *canale interno di segnalazione* per la propria azienda un Organismo esterno ovvero composto da professionisti che non sono legati da alcun contratto di lavoro subordinato con la società medesima.

In questo modo BPS è certa di poter garantire, come richiesto dalla normativa di riferimento, la completa *autonomia, imparzialità e competenza* dell'Organismo medesimo.

Il suddetto Organismo è di natura collegiale ed è composto dalle seguenti figure professionali:

- Ufficio Legale (2 componenti)
- Consulente Sistemi di Gestione (1 componente)

I membri di tale organo sono nominati dal Legale Rappresentante pro-tempore della BPS mediante formale atto di nomina (c.d. "*Nomina dei membri dell'Organismo di Segnalazione*") e sono i soli soggetti autorizzati, tramite credenziali ad hoc, a poter consultare e gestire le segnalazioni.

I compiti e le specifiche varie riferite all'Organismo di Segnalazione sono, invece, dettagliati nel c.d. "*Regolamento di costituzione dell'Organismo di Segnalazione*".

I componenti dell'Organismo devono avere una conoscenza dell'organizzazione ed una preparazione sufficiente per affrontare le valutazioni del caso, in particolare devono:

- effettuare una analisi e valutazione della segnalazione, finalizzata anche ad individuare se la stessa rientra nell'ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs n. 24/2023 ed in ogni caso se la stessa è sufficientemente circostanziata;
- compiere l'indagine, con possibilità di richiedere documenti ed informazioni varie, compresa l'interlocuzione con il segnalante ove non anonimo;
- individuare le eventuali azioni di miglioramento e darne impulso.

Quando l'Organismo procede con l'indagine deve avere la possibilità di ricorrere alla collaborazione con altre funzioni aziendali, ad esempio attraverso la richiesta di condivisione di specifiche informazioni e/o documenti. Tra i compiti ad esso assegnati ci sono:

- la compilazione dell'esito finale dell'indagine;
- l'archiviazione di tutta la documentazione pertinente l'indagine, nel rispetto dei limiti temporali di legge, al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni, ed in modo idoneo ad evitare l'accesso di terzi alle informazioni e documenti;
- la necessità di fornire un feedback al segnalante in merito all'attività svolta, ciò al fine di informarlo del fatto che la segnalazione sia stata presa in considerazione e valutata.

## 5.6 La procedura di gestione della segnalazione

Una volta effettuata la segnalazione - che, come detto, dovrà essere fondata su elementi di fatto precisi e circostanziati al fine di permetterne una proficua gestione - l'Organismo di Segnalazione verificherà *in primis* se l'ambito oggettivo della stessa rientra o meno nella normativa di cui al D. Lgs n. 24/2023; in caso di riscontro positivo, seguirà la verifica della fondatezza della segnalazione medesima.

Ove la segnalazione non rientri nell'ambito oggettivo della normativa di riferimento, oppure non sia adeguatamente circostanziata e comunque ritenuta - sulla base delle informazioni ricevute - infondata, sarà chiusa (con spiegazione delle motivazioni) ed archiviata.

Diversamente, la procedura avrà un diligente seguito da parte dell'Organismo, che alla fine adotterà la decisione più opportuna in base al caso di specie.

In ogni caso, entro 3 (tre) mesi decorrenti dal settimo giorno successivo alla data di presentazione della segnalazione, il segnalante riceverà un riscontro ovvero informazioni in merito al seguito che ha avuto la segnalazione (inclusa la sua archiviazione).

In caso di segnalazione NON anonima, l'Organismo preposto potrà mantenere le opportune interlocuzioni con la persona del segnalante, ivi inclusa la possibilità di richiedere a quest'ultima le integrazioni ritenute necessarie.

In caso di segnalazione avvenuta a mezzo piattaforma Whistleflow sul sito web, come sopra spiegato al paragrafo 5.4.1, l'avviso di ricevimento della segnalazione sarà automatico nel momento in cui verranno generati i codici alfanumerici. Negli altri casi il segnalante, la cui identità non è anonima, riceverà opportuno avviso di ricevimento della segnalazione entro il termine di legge di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Se la segnalazione è effettuata a mezzo del sito web (modalità consigliata), il segnalante – anonimo e non – potrà seguire l'iter di sviluppo della procedura e la sua conclusione, accedendo al sito web nella sezione dedicata ed inserendo i codici inizialmente attribuiti. Nelle altre forme, il segnalante potrà essere informato dall'Organismo preposto in merito allo sviluppo della procedura e alla sua conclusione solo se è resa nota la sua identità.

Nell'ottica di privilegiare la volontà del segnalante, BPS consente il ritiro della segnalazione: • laddove abbia utilizzato la piattaforma di segnalazione, il segnalante può rientrare nella propria segnalazione e manifestare la volontà del ritiro nell'apposita sezione “*Integra segnalazione*”; • negli altri casi la volontà del ritiro deve essere comunicata ad uno dei membri dell'Organismo, utilizzando le medesime modalità con le quali la segnalazione era stata inoltrata.

In questi casi la procedura di accertamento verrà interrotta e la segnalazione verrà chiusa, salvo che si tratti di questioni procedibili d'ufficio.

#### **5.6.1 Segnalazioni anonime**

BPS acconsente la metodologia della segnalazione anonima con l'intento di diffondere la cultura del *Whistleblowing*, consapevole del fatto che l'anonimato sia in grado di far emergere fatti e situazioni altrimenti difficilmente segnalati, relazionandoli a contesti determinati e fornendo quindi a BPS un'“allerta” che spinge l'azienda ad approfondire, accertare e verificare i fatti segnalati, a prescindere dalla conoscenza dell'identità del segnalante.

Nel caso di segnalazione anonima i segnalanti devono tuttavia tenere in considerazione il fatto che:

- la loro segnalazione potrebbe comportare per l'Organismo preposto maggiori difficoltà di accertamento, non essendo possibile contattare il segnalante anonimo e chiedere, ove necessario, la sua collaborazione;
- non sarà possibile, in assenza di dati che possano aiutare a determinare l'identità del segnalante, apprestare idonei strumenti di tutela per salvaguardare il segnalante anonimo dal rischio di eventuali ritorsioni da parte del segnalato;
- nel caso di segnalazioni anonime effettuate in modalità cartacea, non sarà possibile per il segnalante consultare lo stato della segnalazione, né verificarne la chiusura.

#### **5.6.2 Indagini e feedback alle segnalazioni**

Le segnalazioni pervenute sono tutte obbligatoriamente valutate in via preliminare, in merito alla pertinenza nell'oggetto, alla veridicità e alla fondatezza.

BPS, al fine di assicurare che il processo di segnalazione sia utilizzato evitando il più possibile strumentalizzazioni, fa sì che le segnalazioni vengano prese in carico e successivamente valutate solo se:

- recapitate tramite le modalità previste dalla presente procedura;
- adeguatamente circostanziate in modo tale da far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati (indicazione quantomeno di date, luoghi, qualifiche, uffici specifici, eventi particolari, ecc.).

L'Organismo garantisce la massima tutela della riservatezza del soggetto segnalante e di quello segnalato, nonché di tutti gli altri soggetti ed informazioni di cui la normativa

impone l'obbligo della riservatezza, ed effettua le dovute valutazioni, verifiche e approfondimenti sulle segnalazioni ricevute.

L'Organismo preposto dispone di adeguati poteri di istruttoria ed approfondimento, può accedere alla documentazione aziendale e ha il potere di chiedere la collaborazione delle funzioni aziendali che ritiene più qualificate al fine di svolgere le necessarie verifiche.

Il suddetto Organismo, nell'attività di analisi, può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione, se conosciuto, o i soggetti menzionati nella medesima.

Alla conclusione dell'attività istruttoria l'Organismo può pervenire, previa motivazione, alle seguenti conclusioni:

- archiviare la segnalazione;
- ovvero decidere di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi migliorativi o comunque necessari (inclusa la denuncia alla competente autorità giudiziaria, la quale dovrà comunque essere presentata dal Legale rappresentante della BPS, come di seguito meglio spiegato).

Laddove gli approfondimenti effettuati diano **riscontri oggettivi** in merito a situazioni di gravi violazioni/illeciti/irregolarità e l'Organismo abbia maturato il fondato e concreto sospetto della commissione di un reato, lo stesso rimette la gestione della violazione direttamente all'Amministratore Unico per ogni più opportuna conseguente decisione.

L'Organismo deve documentare le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni: a tale scopo gli eventuali documenti inerenti alla istruttoria sono caricati ed archiviati all'interno della piattaforma, garantendo così tutte le tutele relative all'accesso.

## **6. MODULI E/O ALLEGATI**

Modulo segnalazioni whistleblowing

Il Sistema di Whistleblowing ... in breve

Nomina Organismo di Segnalazione

Regolamento di costituzione e funzionamento dell'Organismo di Segnalazione

Informativa al Segnalante sul Trattamento dei Dati Personali

Informativa al Segnalato sul Trattamento dei Dati Personali